

Titolo: Incompatibilità con la gestione dei servizi cimiteriali – Piemonte

Domanda:

In Piemonte che cosa regola (legge, regolamento, articolo...) la possibilità che un'impresa edile o un marmista svolgano attività cimiteriali?

Agridea s.c.s.

Risposta:

Per "attività" cimiteriale" si possono intendere due tipi di interventi nei cimiteri:

- 1) La gestione dei cimiteri, comprendente la costruzione dei manufatti, la necroforia, custodia, gestione dei servizi, tenuta dei registri e anagrafe cimiteriale ecc... in cui l'interlocutore non è il singolo concessionario ma il Comune.
- 2) Le attività svolte da ditte per conto dei singoli concessionari di sepolture

Per gli interventi svolti per conto del comune: per quelli di sola costruzione di manufatti vige il codice degli appalti D. Lgs. 50/2016, con obbligo di SOA per l'importo in oggetto, per i servizi (es. necroforia) vale lo stesso codice senza obbligo di SOA.

La gestione complessiva dei servizi e/o la costruzione dei manufatti può assumere la veste di concessione di lavori e servizi, sempre soggetta al D. Lgs. 50/2016. In questo caso in particolare interviene la normativa regionale, nel caso, Piemonte, che dichiara incompatibili alcune tipologie di ditte con alcune attività di gestione.

L'incompatibilità tra:

– la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni

e:

– l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali

è talmente sottolineata nella [Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15](#) da essere inserita all'Art. 1 Finalità ed oggetto, comma 1 punto f), ovvero rappresentare uno degli obiettivi principali della legge.

E del resto, se anche non fosse vigente la norma regionale, la gestione dei servizi cimiteriali da parte di una impresa esercente attività incompatibile sarebbe in contrasto con la normativa europea sulla libera concorrenza, significando che si configurerebbe il caso di concorrenza sleale.

Per gli interventi svolti per conto dei singoli concessionari si deve fare prima di tutto i conti con il regolamento di polizia mortuaria che regola questi interventi, ovvero stabilisce che cosa può essere fatto e come. Possono essere svolti da imprese iscritte alle CCIAA, ed eventualmente anche in elenchi di ditte autorizzate all'ingresso in cimitero depositati presso il comune, e sono soggette alla normativa nazionale sulla sicurezza sul posto di lavoro. Ci sono delle incompatibilità dovute alla natura delle ditte: una impresa di pompe funebri che svolge attività commerciale non può svolgere attività artigianale, ad esempio.

Approfondimento:

La gestione dei cimiteri si compone di 2 elementi:

A) La realizzazione dei manufatti e le opere edili e loro manutenzione

B) Il servizio cimiteriale, che può comprendere custodia, anagrafe cimiteriale e tenuta dei registri, organizzazione delle cerimonie di sepoltura, sepolture ed esumazioni/estumulazioni, pulizie, manutenzione del verde ecc...

Il Comune può decidere di affidare la gestione e manutenzione a soggetti pubblici e privati (Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 art. 9 comma 3).

Le modalità di affidamento possono essere o la gestione diretta o tramite appalto di lavori e/o servizi, oppure la concessione degli stessi (D. Lgs 50/2016).

La concessione può essere fatta o con concessione su iniziativa del Comune (artt. 164-178) o su proposta di proponente in finanza di progetto (artt. 179-191), nei casi previsti.

Nulla osta che una impresa edile possa partecipare ad una gara di lavori pubblici per la componente A) o anche ad una concessione di lavori e servizi, comprendente sia A) che B), (o anche solo B), come pure può partecipare ad una gara per la concessione di lavori e servizi in veste di proponente/promotore.

In questo caso (A+B) non deve però essere controllata o controllare una attività dichiarata incompatibile con la gestione al punto f) del comma 1 dell'Art. 1 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15, ovvero la proprietà deve essere divisa. Deve naturalmente essere in possesso dei requisiti richiesti.

Per quanto riguarda i marmisti, il comune può dettare materiali forme e consistenza dei marmi e delle lapidi ed anche delle iscrizioni e dei decori (anche se in genere lascia questi ultimi in libertà ai dolenti), ma non può imporre ai privati di servirsi di un solo fornitore (violazione alle direttive europee sulla libera concorrenza); diverso il caso in cui sia lui il costruttore (es.: le lapidi dei colombari) e poi conceda la sepoltura ai privati. In questo caso si sarà approvvigionato mediante gara.

L'incompatibilità tra:

- la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni e:
- l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali

è talmente sottolineata nella Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 da essere inserita all'Art. 1 Finalità ed oggetto, comma 1 punto f), ovvero rappresentare uno degli obiettivi principali della legge.

E del resto, se anche non fosse vigente la norma regionale, la gestione dei servizi cimiteriali da parte di una impresa esercente attività incompatibile sarebbe in contrasto con la normativa europea sulla libera concorrenza, significando che si configurerebbe il caso di concorrenza sleale.

Le Ditte private che possono essere chiamate su fiducia da parte dei concessionari o dei familiari che richiedano opere di fornitura e posa in opera di lavori da marmista o



manutenzioni sia di natura edile che di natura agricolo-vivaistica (opere di verde) devono essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura CCIAA.

L'area cimiteriale è area di pubblico demanio comunale in cui il Sindaco "regola le sepolture, le esumazioni, l'organizzazione del servizio" (DPR 285/1990). Il T.U. degli Enti Locali specifica che il Sindaco delega le funzioni di gestione degli apparati comunali a funzionari/dirigenti. Inoltre chiarisce che il Sindaco rivesta qualità di Ufficiale di Governo in ambito sanitario e di Ordine pubblico.

La responsabilità delle lavorazioni ed attività che vengono svolte all'interno del Cimitero sono dunque in capo al Sindaco ovvero al responsabile specificatamente nominato a quel ruolo.

Il T.U. in materia di sicurezza sugli ambienti lavorativi identifica il "Responsabile dei Lavori" (1) nel responsabile del servizio, come accade nelle aziende. E' pertanto questa figura a risponderne direttamente. Ne consegue che vige l'obbligo di POS e quanto meno di DVR/DUVRI.

Quindi il personale deve essere formato appositamente per operare nel cimitero specie nel caso in cui vengano a sovrapporsi interventi con altre ditte (pompe funebri, elettricista, giardinieri, operazioni di pulizia e raccolta rifiuti, opere edili, seppellimenti, ecc.).

La responsabilità determina quindi la necessità di identificare esattamente le persone che operano affinché siano competenti e formate e nel caso di incidenti vi sia una natura giuridica a cui fare riferimento nonché ad esempio dei depositi cauzionali di garanzia dell'ente e dei danni eventuali su cose sia comunali che di terzi, altrimenti anche su tali manufatti ne risponde di tasca il responsabile dei lavori.

Può una ditta di pompe funebri svolgere un lavoro artigianale? No la ditta di Pompe Funebri è un soggetto che svolge attività meramente commerciale che include quei servizi connessi con l'attività commerciale specifica cioè il disbrigo delle pratiche amministrative e di notizia oltre al trasporto funerario al quale deve essere appositamente autorizzata.

Di contro, se la ditta di onoranze funebri fosse contemporaneamente ditta società di agente di commercio ed anche iscritta alla CCIAA come artigiano edile e/o lavorazioni marmi ed anche elettricista, se in possesso di tali requisiti allora è possibile che possa svolgere le lavorazioni di questo tipo.

Note:

(1) Si suggerisce di leggere la risposta al quesito "Il cimitero è un posto di lavoro di che tipo rispetto alla normativa antinfortunistica?".

La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App